



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ADDARIO Noemi

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Via dei Piccolomini, 28 – 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

A partire dal 1° luglio 2017, estensione del regime dello split payment e fattura elettronica ad ulteriori categorie di PA.

Gentile cliente,

con la pubblicazione del DL 24 aprile 2017, n. 50 (art.1) in Gazzetta Ufficiale, presto entreranno in vigore diverse novità fiscali, tra cui *l'estensione del meccanismo dello split payment ad altre categorie di contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte, tra cui liberi professionisti, agenti, intermediari (e tutte le fattispecie previste dal Dpr 600/73), nonché l'estensione dello stesso regime ad ulteriori categorie di PA. Per queste ultime è divenuto obbligatorio, altresì, il regime della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2017.*

Si ricorda che lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dall'articolo 1 comma 629 lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di Stabilità 2015), attraverso il quale le Pubbliche amministrazioni (PA) che effettuano acquisti di beni e di servizi, versano direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. **In questo modo, sono solo le PA a dover liquidare l'imposta fatturata e non i fornitori.**

Come e cosa cambia per effetto del Decreto 50/2017

Il Decreto 50/2017 estende la platea dei soggetti che dovranno emettere e ricevere fattura elettronica, in regime di "split payment". In particolare, si tratta di:

- Tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della PA;
- Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, mediante quote maggioritarie;
- Le società controllate direttamente dagli Enti Pubblici Territoriali;
- Le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

Vi sono, dunque, molti enti pubblici in precedenza esclusi dallo split che ora vi rientrano, quali gli enti di ricerca e gli enti per il diritto allo studio; società pubbliche come Sogei spa, Consip spa, GSE spa; Enti indipendenti come ANAC, AGCOM, IVASS e CONSOB.

Per cui, a partire dal 1° luglio, anche per le partecipate di enti pubblici mediante quote maggioritarie vige l'obbligo di ricevere fatture elettroniche in regime di split payment, a fronte di prestazioni eseguite da fornitori, professionisti e non (con esclusione dei privati); versando, di converso, l'IVA direttamente all'Erario. Le fatture ricevute non riporteranno più la dicitura "IVA ad esigibilità differita", bensì "scissione dei pagamenti" (o cosiddetto *split payment*). Nei casi in cui la PA emette fattura elettronica verso un'altra PA, si configura come operatore economico e pertanto deve seguire le stesse modalità di emissione.

Le amministrazioni destinatarie di fattura elettronica, quindi, devono:

- attivare il servizio di "fatturazione elettronica" per tutti gli uffici destinatari di fattura nell'Indice della PA (IPA) secondo le Specifiche operative dell'AgiD definendo il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di interscambio;
- comunicare ai fornitori i codici identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica;
- ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne;
- inviare allo SDI la notifica di accettazione o rifiuto della fattura entro 15 giorni dalla data di ricezione secondo le modalità riportate nelle Specifiche tecniche SDI;
- monitorare i file FatturaPA secondo le modalità riportate sul sito FatturaPA;
- conservare secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tutti gli Enti assoggettati a fatturazione elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato "Codice Univoco Ufficio" assegnato dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Tale informazione deve obbligatoriamente essere resa disponibile dalle PA agli operatori economici per consentire loro l'invio della fattura elettronica. L'IPA è l'anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica la quale, ai sensi dell'articolo 3 del DM n.55 del 3 aprile 2013, si rende deputata in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche, assegnando i codici univoci.

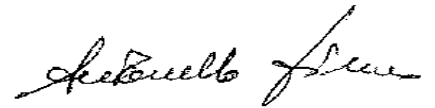
Per ottenere tale codice occorre accreditarsi nell'IPA (come previsto dall'art.12 del DPCM del 3 dicembre 2013 recante le "Regole tecniche per il protocollo informatico" e dall'art. 57-bis del CAD).

L'accreditamento all'IPA consiste nella compilazione di un modulo on-line nel quale l'Amministrazione dichiara le informazioni di carattere generale relative alla propria organizzazione seguendo la procedura riportata nel documento "Guida IndicePA Area Pubblica".

Il Regolamento completo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche è rinvenibile nel DECRETO 3 aprile 2013, n. 55.

Infine qualora dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate (articolo 11 della Legge n. 212/00).

Lo studio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Leone". The signature is fluid and cursive, with the first name "Roberto" being more prominent than the last name "Leone".